



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 IN SEDUTA DEL 4/8/2020

OGGETTO	MODIFICA DELLA Z.T.L. ISTITUITA CON D.G. N. 254 DEL 07.08.2008 E S.M.I. REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE ALL'INTERNO DELLE ZZ.T.L. DEL CENTRO STORICO DI CHIOGGIA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 9, D.LGS. 30.04.1992, N. 285 CON INSTALLAZIONE DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.
---------	--

Nell'anno duemilaventi addì 4 del mese di agosto alle ore 12:35 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Cavazzana Genny	Assessore	X	
4	Stecco Daniele	Assessore	X	
5	Penzo Alessandra	Assessore		X
6	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			5	1

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in materia di circolazione stradale nei centri abitati l'art. 7, comma 9, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) dispone che i Comuni, con Deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato art. 7, l'installazione di adeguata segnaletica;
- il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle aree pubbliche adibite al parcheggio ed alla sosta dei veicoli nel comune di Chioggia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19.07.2004 prevede, in corrispondenza dell'art. 3, comma 2, che *“Con apposita Deliberazione della Giunta Municipale verrà istituita una Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, in corrispondenza di tutta l'area del centro storico, estendendo in misura rilevante l'attuale ZTL, allo stato limitata al solo Corso del Popolo Nord”*;
- con Deliberazione della Giunta municipale n. 254 del 07.08.2008 e s.m.i. è stata istituita la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Chioggia in tutta l'area insulare, delimitata a Nord dalla F.ta Merlin e piazzetta Vigo, a Sud da Calle Duomo, a Est dalla Fondamenta S.Domenico e ad Ovest dalla Fondamenta Canal Lombardo, comprensiva dell'arteria centrale del Corso del Popolo.

Tale provvedimento non ha tuttavia avuto effettiva attuazione, non essendo stata conclusa l'acquisizione delle strutture di videocontrollo degli accessi, né posta in essere la necessaria rivisitazione delle modalità e dei requisiti di accesso nella ZTL;

- con Deliberazione di Giunta n. 220 del 15.10.2013 è stato deciso di:
 - a. modificare ed integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 254/08, prevedendo di attivare, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 la “Zona a Traffico Limitato”, individuata nell'area del Centro Storico di Chioggia, come da progetto definitivo allegato alla deliberazione;
 - b. approvare, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, il progetto definitivo denominato “Completamento riqualificazione Corso del Popolo – Interventi per istituzione zona a traffico limitato”, come da progetto allegato alla deliberazione stessa.

In particolare, si è ritenuto di individuare 7 varchi per la messa in funzione della ZTL, i quali dovranno tenere in dovuta considerazione le molteplici problematiche legate alla situazione ambientale nella quale si dovrà intervenire:

Varco n. 1 – Campo Marconi;

Varco n. 2 – Fondamenta Canal Lombardo;
Varco n. 3 – Calle Duomo;
Varco n. 4 – Corso del Popolo;
Varco n. 5 – Fondamenta San Domenico sud;
Varco n. 6 – Fondamenta San Domenico nord;
Varco n. 7 – Isola dell'Unione.

E' stato definito l'ambito di applicazione della ZTL del Centro Storico di Chioggia in tutta l'area insulare, come individuata nel progetto definitivo allegato al citato provvedimento, delimitata a Nord dalla F.ta Merlin e Piazzetta Vigo, a Sud da Canale Perotolo, a Est dalla Laguna del Lusenzo (canale S.Domenico Esterno) e ad Ovest dalla Fondamenta Canal Lombardo, comprensiva dell'arteria centrale del Corso del Popolo;

Si è inoltre previsto che i varchi alla Z.T.L. dovranno essere regolamentati mediante apposite strutture per il videocontrollo a distanza, in grado di rilevare gli estremi della targa dei veicoli autorizzati e non.

- con Ordinanza dirigenziale n. 140 del 18 giugno 2014, emessa in via d'urgenza ed a titolo precauzionale, allo scopo di tutelare la pubblica proprietà e gli altri interessi collettivi sopra descritti, era stato confermato il divieto di transito nell'insula-centro storico di Chioggia e precisamente lungo le vie: Campo Marconi (da rotonda Campo Marconi a Torre Garibaldi), in tutto il Corso del Popolo (da Torre Garibaldi a Piazza Vigo compresa), in Via Cavour, Via A.Naccari, Viale della Repubblica, F.ta Canal Lombardo, Calle Duomo, Calle San Giacomo, F.ta San Domenico, nord e sud, e ponte girevole sul Canale San Domenico, e quindi anche nell'area della Z.T.L. del centro storico, ai veicoli aventi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton. e agli autobus, con eccezione dei mezzi in servizio pubblico di linea;

Preso atto che le vigenti disposizioni giuntali e dirigenziali:

1. individuano, allo stato, le seguenti categorie di soggetti in cui veicoli (senza alcun limite numerico se non espressamente previsto) possono essere autorizzati al transito e la sosta nella ZTL:

residenti nella ZTL ;

proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nella ZTL.

- a. titolari di attività commerciali con sede nella ZTL;
- b. titolari di attività professionali con studio nella ZTL;
- c. titolari di attività artigianali con sede nella ZTL;
- d. armatori e capi barca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nella ZTL (n. 1 autorizzazione per natante);
- e. residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto (sosta a tempo per n. 1 ora)
- f. artigiani con sede nel comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo;
- g. autovetture dei clienti degli alberghi ed altre strutture ricettive con sede nella ZTL (solo transito e carico/scarico);
- h. veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale per esigenze straordinarie o non altrimenti prevedibili,

2. assicurano il libero transito e la sosta nella ZTL di:

- a. biciclette e qualsiasi tipo di veicolo elettrico;
- b. taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- c. veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì;
- d. veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;
- e. veicoli adibiti al trasporto di persone invalide muniti del prescritto contrassegno;
- f. veicoli del Trasporto Pubblico Locale;
- g. ciclomotori e motocicli (tranne che nell'area di Corso del Popolo nord, dall'incrocio di Calle S. Giacomo fino a Piazza Vigo compresa),

3. non prevedono regole specifiche per le operazioni di carico e scarico in ZTL da parte di veicoli commerciali.

Considerato che:

è intenzione di questa Amministrazione dare effettiva attuazione alla Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Chioggia, tutelandone le peculiari connotazioni storiche e architettoniche e nel contempo migliorandone la qualità e la vivibilità, al fine di poter meglio fruire degli spazi cittadini, consentendo alle persone di condividere, in condizioni di maggiore sicurezza, gli spazi pubblici del centro, anche attraverso il controllo automatico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato relativi al transito da parte dei veicoli non autorizzati;

per ottenere un efficace controllo degli accessi non autorizzati nella Z.T.L., diventa necessario disporre di un sistema di controllo automatico dei medesimi che consenta di verificare, attraverso un monitoraggio continuo basato sulla lettura della targa, il diritto dei veicoli di accedere all'area, e procedere, nel caso gli stessi siano privi di autorizzazione, il procedimento sanzionatorio;

tale controllo deve avvenire tramite la messa in funzione di varchi elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/1997 e ss.mm.ii., ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e conseguente irrogazione delle relative sanzioni, precisando altresì che il rispetto dei limiti di peso dei veicoli costituisce un mero presupposto ai fini autorizzatori e non è oggetto di controllo elettronico in corrispondenza dei varchi della Zona a Traffico Limitato;

Atteso che il Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle Zone a Traffico Limitato, approvato con D.P.R. 22.06.1999, n. 250, ha disposto che sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rilasciare la necessaria autorizzazione per il funzionamento dei dispositivi automatici;

Visto l'art. 1 del citato D.P.R. n. 250/1999 che recita *“Ai fini del rilascio dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi a centri storici o nelle Zone a Traffico limitato [.....] i Comuni richiedono l'Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici”*.

Precisato che tale impianto sarà complementare e non sostituirà, ma integrerà l'azione di controllo di Polizia Stradale, in quanto la gestione del sistema sanzionatorio è affidata alla Polizia Locale che continuerà ad operare anche in maniera tradizionale sul territorio;

Considerato, altresì, che il controllo della Zona a Traffico Limitata, così come sopra individuata, può essere efficacemente attuato attraverso l'installazione dei 7 varchi elettronici sopra descritti.

Atteso che con l'installazione di un sistema di controllo degli accessi nella Z.T.L. si possono raggiungere i seguenti obiettivi:

- ottimizzare l'efficacia della Pubblica Amministrazione;
- garantire un maggior controllo del territorio.

Precisato che:

- i varchi sono costituiti da apparati elettronici integrati ad un sistema informatico per il controllo degli accessi e il rilevamento dei flussi di transito agli accessi della ZTL;
- il sistema assicura in modo automatizzato il controllo delle autorizzazioni di accesso e il rilevamento dei veicoli in transito non autorizzato;
- la lettura delle targhe avviene in tempo reale e senza rallentare il flusso veicolare;
- i varchi elettronici non introducono cambiamenti nelle modalità di accesso, ma consentono una intensificazione del controllo;
- al passaggio del veicolo la telecamera registra il numero della targa e lo invia al sistema di controllo che verifica se il veicolo è autorizzato;
- i dati e le immagini relative al transito sono trattate nel rispetto della norma sulla privacy.

Viste le proprie Deliberazioni nn. 244 del 11.12.2018 e 13 del 21.01.2019 con le quali:

- si è preso atto del progetto presentato da SST SpA - strutturato sui n. 7 Varchi di accesso individuati dalla Deliberazione di Giunta n. 220 del 15.10.2013 ed in precedenza descritti - evidenziando che lo stesso risponde alle esigenze dell'Ente, come meglio specificato nel contratto di servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 in data 27.07.2018, e sottoscritto in data 12.09.2018;
- è stata impegnata la somma di Euro 250.000,00 al capitolo 500896 "istituzione ZTL centri storici"
- si è costituito, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato e tenuto conto dell'esigibilità dell'entrata, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell'opera, le cui dotazioni in parte spesa sono previste al capitolo 500896 denominato "istituzione ZTL centri storici" del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Preso inoltre atto che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di servizio in essere (art. 1.4), SST SpA ha comunicato con nota n. 1729 del 08.10.2019, l'esito della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. B del D.Lgs. 50/2016) per la fornitura in opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zone al traffico limitato del centro storico, comprensivo di un centro di controllo e della manutenzione del sistema.

Vista inoltre la propria Deliberazione n. 25 dell'11.02.2020 ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo ZTL del centro storico di Chioggia", con la quale:

- si è preso atto del progetto esecutivo trasmesso da SST S.p.a. con la nota prot. 349 del 04.02.2020 di SST S.p.a., assunta a protocollo generale dell'Ente al n. 6737 del 04.02.2020 e lo stesso è stato approvato, in quanto ritenuto rispondente alle esigenze dell'Ente, come meglio

specificato nel contratto di servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 in data 27.07.2018, e sottoscritto in data 12.09.2018;

- si è dato atto che, con successivo provvedimento, la Giunta procederà a disciplinare le modalità di progressiva attivazione dei nuovi sistemi di videocontrollo a distanza degli accessi, prevedendone gli orari di funzionamento ed individuando i soggetti autorizzati al transito e sosta nelle aree del centro storico di Chioggia;

Ritenuto pertanto, con l'entrata in funzione dei nuovi sistemi di videocontrollo a distanza degli accessi, di modificare come segue le attuali regole per l'accesso e sosta nel centro storico di Chioggia (tranne che nelle aree dove è o sarà espressamente vietata la sosta):

A. istituendo la Zona a Traffico Limitato "4. CENTRO STORICO-CORSO" di Chioggia, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 nell'area della cd "insula" di Chioggia e nell'Isola del Cantieri, delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal bacino del Lusenzo, a sud dai canali Vena e Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 1, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" sono videocontrollati dai Varchi n. 1 – Campo Marconi, n. 3 – Calle Duomo, n. 7 – Isola dell'Unione;

B. istituendo, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "1. CENTRO STORICO OVEST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canal Vena e Corso del Popolo, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad ovest di Canal Vena) lato nord compreso, canale Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 2, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" sono videocontrollati dal Varco n. 2 – Fondamenta Canal Lombardo nonchè dal Varco n. 4 – Corso del Popolo nei soli orari in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali.

Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato sud, posta tra Calle Duomo, piazzale Poliuto Penzo, Canale Perotolo e Corso del Popolo;

C. istituendo, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "2. CENTRO NORD EST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato nord compreso, a ovest dal Canal Vena (planimetria all. 3, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "2. CENTRO NORD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 6 – Fondamenta San Domenico nord;

D. istituendo, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "3. CENTRO STORICO SUD EST", nell'area delimitata a nord da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato

sud compreso bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud e ad ovest dal Canale Vena (planimetria all. 4, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. “3. CENTRO STORICO SUD EST” sono videocontrollati dal Varco n. 5 – Fondamenta San Domenico sud.

Sono abilitati all’accesso e sosta nella Z.T.L. “3. CENTRO STORICO SUD EST” i veicoli dei residenti ed autorizzati dell’area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato ovest, posta tra Corso del Popolo sud, Calle San Giacomo, Canal Vena, Stradale Ponte Cuccagna;

E. autorizzando il transito e la sosta nelle ZZ.T.L. di cui sopra (il cui quadro d’assieme è compendiato nella planimetria all. 5, che costituisce parte integrante del presente atto) a:

- a) residenti nelle ZZ.T.L. e locatari o occupanti di immobili nelle ZZ.T.L. provvisti di regolare contratto di locazione o altro diritto reale di godimento, per tutti i veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare, purchè almeno uno di questi sia in possesso di patente di guida idonea a condurre i veicoli da autorizzare;
- b) proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun nucleo familiare, purchè composto da almeno un titolare di patente di guida idonea a condurre il veicolo da autorizzare;
- c) titolari di attività commerciali con sede nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascuna attività commerciale;
- d) titolari di attività professionali con studio nella ZTL, per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun professionista;
- e) titolari di attività artigianali con sede nelle ZZ.T.L., per tutti i veicoli aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate, riconducibili a ciascuna ditta;
- f) armatori e capibarca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun natante;
- g) titolari di attività artigianali, assistenza tecnica e manutentori (da visura camerale) con sede nel comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo, per n. 1 veicolo avente massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate per ciascuna ditta;
- h) biciclette e velocipedi a tre o quattro ruote a propulsione esclusivamente muscolare;
- i) taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- j) veicoli per trasporto funebre;
- k) veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì (dalle ore 06.30 alle ore 14,00 del giovedì) aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate – solo nelle aree previste dal vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche;
- l) veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;
- m) veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati;
- n) veicoli del Trasporto Pubblico Locale;
- o) veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, in possesso della autorizzazione del Questore, che trasportano preziosi, nonché i veicoli dei titolari di attività all’ingrosso di preziosi (solo giorni feriali);
- p) veicoli per il trasporto valori ((solo giorni feriali);

veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale per esigenze straordinarie o non altrimenti prevedibili, sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite e significando che le autorizzazioni:

- consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi in esse indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno delle ZZ.T.L., e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa;
- hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo;

Le autorizzazioni permanenti per l'accesso nelle ZZ.T.L. sono soggette a rinnovo annuale finalizzato alla verifica dei presupposti legittimanti il titolo.

F. prevedendo che:

- a. in una prima fase del descritto ampio piano di regolamentazione della viabilità nell'"*insula*" di Chioggia, verranno attivate, previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 3 (tre), da definirsi con separato provvedimento dirigenziale, le ZZ.T.L. "1.CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST", "3. CENTRO STORICO SUD EST, e "4. CENTRO STORICO-CORSO", secondo gli orari di cui alla successiva lett. b.

Successivamente, a seguito della valutazione circa l'adeguato stato di avanzamento del complessivo progetto di implementazione delle aree destinate a parcheggio immediatamente adiacenti al centro storico, sempre previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 3 (tre), da definirsi con separato provvedimento dirigenziale, saranno ampliati gli orari di attivazione della ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO";

- b. le ZZ.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono attive dalle ore 10.00 alle ore 06.00.

La ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è attiva dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° settembre al 31 maggio e dalle ore 01,00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto.

Il funzionamento della ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è sospeso dalle ore 00.00 (o dalle ore 01.00 nel periodo estivo) alle ore 06.00 di ogni domenica e giornata festiva.

Nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L. (dalle ore 06.00 alle ore 10.00) sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 Codice della Strada).

Durante la stagione turistica balneare, la ZTL “4. CENTRO STORICO-CORSO” potrà essere eventualmente sospesa in via temporanea, con successivo provvedimento dirigenziale, in corrispondenza degli orari di maggior deflusso del traffico turistico;

- c. i veicoli autorizzati all’accesso e sosta nelle ZZ.T.L. “1. CENTRO STORICO OVEST”, “2. CENTRO STORICO NORD EST” e “3. CENTRO STORICO SUD EST” sono automaticamente abilitati all’accesso nella Z.T.L. “4. CENTRO STORICO-CORSO” ma possono accedere e sostare nella sola Z.T.L. di appartenenza;
- d. i veicoli commerciali, aventi massa complessiva anche superiore alle 3,5 tonnellate, diretti o provenienti dall’Isola dei Cantieri (compreso il Mercato Ittico all’ingrosso), se regolarmente accreditati, possono transitare in entrata ed in uscita dalla Z.T.L. “4. CENTRO STORICO-CORSO” utilizzando il solo Varco n. 7 – Isola dell’Unione;
- e. dovendo privilegiare, quale percorso di accesso sia al Corso del Popolo nord che alle calli del centro storico che accedono al Corso del Popolo, la Fondamenta Canal Lombardo, il transito attraverso il Varco n. 4 - Corso del Popolo è consentito ai soli veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia ed ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati, tranne che nell’arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L., in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico;
- f. il transito nelle ZZ.T.L. dei veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, compresi gli autobus turistici (che comunque non possono transitare per il Varco n. 4 – Corso del Popolo) ed i veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì, può essere autorizzato dal Comando Polizia Locale, in deroga il limite di peso, con autorizzazioni temporanee (di validità al massimo annuale), sino alle seguenti date, oltre le quali gli interessati sono tenuti ad adeguare la massa dei veicoli ai limiti di peso vigenti per il centro storico:
 - < - autobus turistici e veicoli commerciali adibiti al carico e scarico delle merci: 31.12.2022;
 - veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì: 31.12.2023;
- g. sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono i soggetti interessati o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico;
- h. possono essere autorizzati al transito nelle ZZ.T.L. interessate, i veicoli, regolarmente accreditati, utilizzati per l’accompagnamento dei frequentatori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado situati all’interno delle ZZ.T.L.;
- i. all’atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all’art. 188 del Codice della Strada, per i veicoli al servizio di persone diversamente abili, l’interessato indica gli estremi del veicolo o dei veicoli da accreditare in via generale. L’accredito avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione.

I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Chioggia che devono accedere nelle ZZ.T.L., possono richiedere al Comando Polizia Locale l’accredito del veicolo ordinariamente utilizzato.

Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada dovranno regolarizzare l'accREDITamento entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso;

- j. le esigenze dei residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto potranno essere eventualmente riscontrate, se ne sussistono i presupposti, mediante l'utilizzo di permessi rilasciati ai sensi del vigente *“Regolamento sulle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”*, ovvero, previa accurata valutazione caso per caso, mediante autorizzazioni di carattere straordinario e temporaneo, da parte del Comando Polizia Locale;
 - k. le autovetture dei clienti delle strutture ricettive con sede nelle ZZ.T.L. possono essere autorizzate ad effettuare il solo transito e carico/scarico, percorrendo le Fondamenta Canal Lombardo o San Domenico, con l'esclusione di Corso del Popolo nord;
 - l. le modalità operative di dettaglio per l'accREDITamento dei veicoli aventi diritto al transito e/o alla sosta nelle ZZ.T.L., compresi quelli delle persone diversamente abili e quelli utilizzati per accompagnamento scolastico, saranno oggetto di successivo e separato provvedimento dirigenziale di attuazione della presente Deliberazione;
- G. Tenuto conto che il vigente *“Contratto di servizio per l'affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse per violazioni al Codice della Strada e per la realizzazione di altri servizi alla mobilità alla Società Servizi Territoriali S.p.A.”*, sottoscritto il 12.09.2018, in corrispondenza del punto 1.4. *“Servizi ausiliari al governo della circolazione dei veicoli nell'ambito del territorio comunale”*, prevede che:
- tali servizi abbiano quale oggetto la realizzazione e la gestione, per conto del Comune, secondo il piano industriale dell'azienda 2019 – 2033 ed il progetto esecutivo condiviso con l'Amministrazione comunale, degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL) e dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli nell'ambito del territorio comunale, ponendosi come finalità il mantenimento e lo sviluppo di un sistema coordinato e integrato di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato del Comune da parte dei veicoli a motore e che
 - il servizio consiste, tra l'altro, non soltanto nell'installazione ma anche nell'esercizio degli impianti per la rilevazione delle violazioni delle limitazioni e divieti di accesso e circolazione, nelle attività di rilascio e ritiro di permessi, autorizzazioni e contrassegni, anche per veicoli esenti da limitazioni, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nella riscossione diretta delle somme eventualmente previste dall'apposito tariffario per l'accesso o la circolazione nelle zone a traffico limitato, anche con riguardo alle altre zone a sosta regolamentata istituite dal Comune, nelle attività di controllo del rispetto delle limitazioni,

risulta opportuno:

1. affidare la gestione delle ZZ.T.L. di cui al presente provvedimento ad S.S.T. S.p.A., in conformità di quanto previsto dal vigente contratto di servizio;
2. stabilire che:

- il rilascio ed il rinnovo annuale delle autorizzazioni permanenti all'accesso nelle ZZ.T.L. sia subordinato al pagamento del diritto di segreteria pari ad Euro 15,00 (quindici/00) con riscossione diretta da parte di S.S.T. S.p.A.;
- il rilascio di autorizzazioni temporanee all'accesso nelle ZZ.T.L. sia subordinato al pagamento del diritto di segreteria pari ad Euro 5,00 (cinque/00) con riscossione diretta da parte di S.S.T. S.p.A.;

Ritenuto inoltre di:

- commettere incarico al dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali ed al dirigente del Settore Lavori Pubblici di adottare, di concerto con SST. S.p.A., gli atti di competenza per l'attuazione del presente provvedimento;
- conferire specifico indirizzo per il Settore Lavori Pubblici, d'intesa con il Comando Polizia Locale ed SST S.p.A., affinché vengano posti in essere tutti gli accorgimenti di carattere logistico e strutturale necessari ad a rendere operative le ZZ.T.L. ed in particolare l'installazione delle idonee misure di interdizione e dissuasione fisica del traffico a motore;
- riservarsi di disciplinare con separato provvedimento, successivo all'adozione degli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 36 del Codice della strada, un sistema di tariffazione differenziata degli accessi, avuto particolare riguardo al transito dei mezzi pesanti nelle ZZ.T.L. e le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali – razionalizzando ulteriormente i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed introducendo talune limitazioni del numero dei veicoli autorizzati, anche allo scopo di limitare gli eventuali abusi ai danni del patrimonio ambientale, storico e culturale, senza, nel contempo, compromettere la fruibilità dell'area da parte delle categorie interessate;

Visti:

- il D.Lgs. n. 196/2003;
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto:

- che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art 7 del D.P.R. n° 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.
- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal dirigente del servizio, sulla proposta delle presente deliberazione, agli atti ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di modificare come in premessa, con l'entrata in funzione dei nuovi sistemi di videocontrollo a distanza degli accessi, le attuali regole per l'accesso e sosta nel centro storico di Chioggia;
2. di commettere incarico al dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali ed al dirigente del Settore Lavori Pubblici di adottare, di concerto con SST. S.p.A., gli atti di competenza per l'attuazione del presente provvedimento;
3. di conferire specifico indirizzo per il Settore Lavori Pubblici, d'intesa con il Comando Polizia Locale ed SST S.p.A., affinché vengano posti in essere tutti gli accorgimenti di carattere logistico e strutturale necessari ad a rendere operative le ZZ.T.L. ed in particolare l'installazione delle idonee misure di interdizione e dissuasione fisica del traffico a motore;
4. di riservarsi di disciplinare con separato provvedimento, successivo all'adozione degli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 36 del Codice della strada, un sistema di tariffazione differenziata degli accessi, avuto particolare riguardo al transito dei mezzi pesanti nelle ZZ.T.L. e le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali – razionalizzando ulteriormente i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed introducendo talune limitazioni del numero dei veicoli autorizzati, anche allo scopo di limitare gli eventuali abusi ai danni del patrimonio ambientale, storico e culturale, senza, nel contempo, compromettere la fruibilità dell'area da parte delle categorie interessate;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs 33/2013 in: “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sez. “PROVVEDIMENTI” - “PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO” - “DELIBERE DI GIUNTA” del sito web del Comune di Chioggia, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione,

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/08/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 06/08/2020

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Premesso che:

- in materia di circolazione stradale nei centri abitati l'art. 7, comma 9, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) dispone che i Comuni, con Deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato art. 7, l'installazione di adeguata segnaletica;
- il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle aree pubbliche adibite al parcheggio ed alla sosta dei veicoli nel comune di Chioggia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19.07.2004 prevede, in corrispondenza dell'art. 3, comma 2, che *"Con apposita Deliberazione della Giunta Municipale verrà istituita una Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, in corrispondenza di tutta l'area del centro storico, estendendo in misura rilevante l'attuale ZTL, allo stato limitata al solo Corso del Popolo Nord"*;
- con Deliberazione della Giunta municipale n. 254 del 07.08.2008 e s.m.i. è stata istituita la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Chioggia in tutta l'area insulare, delimitata a Nord dalla F.ta Merlin e piazzetta Vigo, a Sud da Calle Duomo, a Est dalla Fondamenta S.Domenico e ad Ovest dalla Fondamenta Canal Lombardo, comprensiva dell'arteria centrale del Corso del Popolo.
Tale provvedimento non ha tuttavia avuto effettiva attuazione, non essendo stata conclusa l'acquisizione delle strutture di videocontrollo degli accessi, né posta in essere la necessaria rivisitazione delle modalità e dei requisiti di accesso nella ZTL;
- con Deliberazione di Giunta n. 220 del 15.10.2013 è stato deciso di:
 - a. modificare ed integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 254/08, prevedendo di attivare, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 la "Zona a Traffico Limitato", individuata nell'area del Centro Storico di Chioggia, come da progetto definitivo allegato alla deliberazione;
 - b. approvare, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, il progetto definitivo denominato "Completamento riqualificazione Corso del Popolo - Interventi per istituzione zona a traffico limitato", come da progetto allegato alla deliberazione stessa.

In particolare, si è ritenuto di individuare 7 varchi per la messa in funzione della ZTL, i quali dovranno tenere in dovuta considerazione le molteplici problematiche legate alla situazione ambientale nella quale si dovrà intervenire:

- Varco n. 1 - Campo Marconi;
- Varco n. 2 - Fondamenta Canal Lombardo;
- Varco n. 3 - Calle Duomo;
- Varco n. 4 - Corso del Popolo;
- Varco n. 5 - Fondamenta San Domenico sud;
- Varco n. 6 - Fondamenta San Domenico nord;
- Varco n. 7 - Isola dell'Unione.

E' stato definito l'ambito di applicazione della ZTL del Centro Storico di Chioggia in tutta l'area insulare, come individuata nel progetto definitivo allegato al citato provvedimento, delimitata a Nord dalla F.ta Merlin e Piazzetta Vigo, a Sud da Canale Perotolo, a Est dalla Laguna del Lusenzo (canale S.Domenico Esterno) e ad Ovest dalla Fondamenta Canal Lombardo, comprensiva dell'arteria centrale del Corso del Popolo;

Si è inoltre previsto che i varchi alla Z.T.L. dovranno essere regolamentati mediante apposite strutture per il videocontrollo a distanza, in grado di rilevare gli estremi della targa dei veicoli autorizzati e non.

- con Ordinanza dirigenziale n. 140 del 18 giugno 2014, emessa in via d'urgenza ed a titolo precauzionale, allo scopo di tutelare la pubblica proprietà e gli altri interessi collettivi sopra descritti, era stato confermato il divieto di transito nell'"insula"-centro storico di Chioggia e precisamente lungo le vie: Campo Marconi (da rotonda Campo Marconi a Torre Garibaldi), in tutto il Corso del Popolo (da Torre Garibaldi a Piazza Vigo compresa), in Via Cavour, Via A.Naccari, Viale della Repubblica, F.ta Canal Lombardo, Calle Duomo, Calle San Giacomo, F.ta San Domenico, nord e sud, e ponte girevole sul Canale San Domenico, e quindi anche nell'area della Z.T.L. del centro storico, ai veicoli aventi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton. e agli autobus, con eccezione dei mezzi in servizio pubblico di linea;

Preso atto che le vigenti disposizioni giuntali e dirigenziali:

1. individuano, allo stato, le seguenti categorie di soggetti in cui veicoli (senza alcun limite numerico se non espressamente previsto) possono essere autorizzati al transito e la sosta nella ZTL:

residenti nella ZTL ;

proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nella ZTL.

- i. titolari di attività commerciali con sede nella ZTL;
- j. titolari di attività professionali con studio nella ZTL;
- k. titolari di attività artigianali con sede nella ZTL;
- l. armatori e capi barca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nella ZTL (n. 1 autorizzazione per natante);
- m. residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto (sosta a tempo per n. 1 ora)
- n. artigiani con sede nel comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo;
- o. autovetture dei clienti degli alberghi ed altre strutture ricettive con sede nella ZTL (solo transito e carico/scarico);
- p. veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale per esigenze straordinarie o non altrimenti prevedibili,

2. assicurano il libero transito e la sosta nella ZTL di:

- a. biciclette e qualsiasi tipo di veicolo elettrico;
- b. taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- c. veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì;
- d. veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;
- e. veicoli adibiti al trasporto di persone invalide muniti del prescritto contrassegno;
- h. veicoli del Trasporto Pubblico Locale;
- i. ciclomotori e motocicli (tranne che nell'area di Corso del Popolo nord, dall'incrocio di Calle S. Giacomo fino a Piazza Vigo compresa),

3. non prevedono regole specifiche per le operazioni di carico e scarico in ZTL da parte di veicoli commerciali.

Considerato che:

è intenzione di questa Amministrazione dare effettiva attuazione alla Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Chioggia, tutelandone le peculiari connotazioni storiche e architettoniche e nel contempo migliorandone la qualità e la vivibilità, al fine di poter meglio fruire degli spazi cittadini, consentendo alle persone di condividere, in condizioni di maggiore sicurezza, gli spazi pubblici del centro, anche attraverso il controllo

automatico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato relativi al transito da parte dei veicoli non autorizzati;

- per ottenere un efficace controllo degli accessi non autorizzati nella Z.T.L., diventa necessario disporre di un sistema di controllo automatico dei medesimi che consenta di verificare, attraverso un monitoraggio continuo basato sulla lettura della targa, il diritto dei veicoli di accedere all'area, e procedere, nel caso gli stessi siano privi di autorizzazione, il procedimento sanzionatorio;

- tale controllo deve avvenire tramite la messa in funzione di varchi elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/1997 e ss.mm.ii., ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e conseguente irrogazione delle relative sanzioni, precisando altresì che il rispetto dei limiti di peso dei veicoli costituisce un mero presupposto ai fini autorizzatori e non è oggetto di controllo elettronico in corrispondenza dei varchi della Zona a Traffico Limitato;

Atteso che il Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle Zone a Traffico Limitato, approvato con D.P.R. 22.06.1999, n. 250, ha disposto che sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rilasciare la necessaria autorizzazione per il funzionamento dei dispositivi automatici;

Visto l'art. 1 del citato D.P.R. n. 250/1999 che recita *“Ai fini del rilascio dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi a centri storici o nelle Zone a Traffico limitato [.....] i Comuni richiedono l'Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici”*.

Precisato che tale impianto sarà complementare e non sostituirà, ma integrerà l'azione di controllo di Polizia Stradale, in quanto la gestione del sistema sanzionatorio è affidata alla Polizia Locale che continuerà ad operare anche in maniera tradizionale sul territorio;

Considerato, altresì, che il controllo della Zona a Traffico Limitata, così come sopra individuata, può essere efficacemente attuato attraverso l'installazione dei 7 varchi elettronici sopra descritti.

Atteso che con l'installazione di un sistema di controllo degli accessi nella Z.T.L. si possono raggiungere i seguenti obiettivi:

- ottimizzare l'efficacia della Pubblica Amministrazione;
- garantire un maggior controllo del territorio.

Precisato che:

- i varchi sono costituiti da apparati elettronici integrati ad un sistema informatico per il controllo degli accessi e il rilevamento dei flussi di transito agli accessi della ZTL;
- il sistema assicura in modo automatizzato il controllo delle autorizzazioni di accesso e il rilevamento dei veicoli in transito non autorizzato;
- la lettura delle targhe avviene in tempo reale e senza rallentare il flusso veicolare;
- i varchi elettronici non introducono cambiamenti nelle modalità di accesso, ma consentono una intensificazione del controllo;
- al passaggio del veicolo la telecamera registra il numero della targa e lo invia al sistema di controllo che verifica se il veicolo è autorizzato;
- i dati e le immagini relative al transito sono trattate nel rispetto della norma sulla privacy.

Viste la proprie Deliberazioni nn. 244 del 11.12.2018 e 13 del 21.01.2019 con le quali:

- si è preso atto del progetto presentato da SST SpA - strutturato sui n. 7 Varchi di accesso individuati dalla Deliberazione di Giunta n. 220 del 15.10.2013 ed in precedenza descritti - evidenziando che lo stesso risponde alle esigenze dell'Ente, come meglio specificato nel contratto di servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 in data 27.07.2018, e sottoscritto in data 12.09.2018;
- è stata impegnare la somma di Euro 250.000,00 al capitolo 500896 "istituzione ZTL centri storici"
- si è costituito, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato e tenuto conto dell'esigibilità dell'entrata, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell'opera, le cui dotazioni in parte spesa sono previste al capitolo 500896 denominato "istituzione ZTL centri storici" del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Preso inoltre atto che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di servizio in essere (art. 1.4), SST SpA ha comunicato con nota n. 1729 del 08.10.2019, l'esito della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. B del D.Lgs. 50/2016) per la fornitura in opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zone al traffico limitato del centro storico, comprensivo di un centro di controllo e della manutenzione del sistema.

Vista inoltre la propria Deliberazione n. 25 dell'11.02.2020 ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo ZTL del centro storico di Chioggia", con la quale:

- si è preso atto del progetto esecutivo trasmesso da SST S.p.a. con la nota prot. 349 del 04.02.2020 di SST S.p.a., assunta a protocollo generale dell'Ente al n. 6737 del 04.02.2020 e lo stesso è stato approvato, in quanto ritenuto rispondente alle esigenze dell'Ente, come meglio specificato nel

contratto di servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 in data 27.07.2018, e sottoscritto in data 12.09.2018;

- si è dato atto che, con successivo provvedimento, la Giunta procederà a disciplinare le modalità di progressiva attivazione dei nuovi sistemi di videocontrollo a distanza degli accessi, prevedendone gli orari di funzionamento ed individuando i soggetti autorizzati al transito e sosta nelle aree del centro storico di Chioggia;

Ritenuto pertanto, con l'entrata in funzione dei nuovi sistemi di videocontrollo a distanza degli accessi, di modificare come segue le attuali regole per l'accesso e sosta nel centro storico di Chioggia (tranne che nelle aree dove è o sarà espressamente vietata la sosta):

A. istituendo la Zona a Traffico Limitato "4. CENTRO STORICO-CORSO" di Chioggia, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 nell'area della cd "insula" di Chioggia e nell'Isola del Cantieri, delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal bacino del Lusenzo, a sud dai canali Vena e Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 1, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" sono videocontrollati dai Varchi n. 1 - Campo Marconi, n. 3 - Calle Duomo, n. 7 - Isola dell'Unione;

B. istituendo, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "1. CENTRO STORICO OVEST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canal Vena e Corso del Popolo, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad ovest di Canal Vena) lato nord compreso, canale Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 2, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" sono videocontrollati dal Varco n. 2 - Fondamenta Canal Lombardo nonché dal Varco n. 4 - Corso del Popolo nei soli orari in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali.

Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato sud, posta tra Calle Duomo, piazzale Poliuto Penzo, Canale Perotolo e Corso del Popolo;

C. istituendo, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "2. CENTRO NORD EST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal

Vena) lato nord compreso, a ovest dal Canal Vena (planimetria all. 3, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "2. CENTRO NORD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 6 - Fondamenta San Domenico nord;

D. istituendo, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "3. CENTRO STORICO SUD EST", nell'area delimitata a nord da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato sud compreso bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud e ad ovest dal Canale Vena (planimetria all. 4, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 5 - Fondamenta San Domenico sud.

Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato ovest, posta tra Corso del Popolo sud, Calle San Giacomo, Canal Vena, Stradale Ponte Cuccagna;

E. autorizzando il transito e la sosta nelle ZZ.T.L. di cui sopra (il cui quadro d'assieme è compendiato nella planimetria all. 5, che costituisce parte integrante del presente atto) a:

- q) residenti nelle ZZ.T.L. e locatari o occupanti di immobili nelle ZZ.T.L. provvisti di regolare contratto di locazione o altro diritto reale di godimento, per tutti i veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare, purchè almeno uno di questi sia in possesso di patente di guida idonea a condurre i veicoli da autorizzare;
- r) proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun nucleo familiare, purchè composto da almeno un titolare di patente di guida idonea a condurre il veicolo da autorizzare;
- s) titolari di attività commerciali con sede nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascuna attività commerciale;
- t) titolari di attività professionali con studio nella ZTL, per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun professionista;
- u) titolari di attività artigianali con sede nelle ZZ.T.L., per tutti i veicoli aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate, riconducibili a ciascuna ditta;

- v) armatori e capibarca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo per ciascun natante;
- w) titolari di attività artigianali, assistenza tecnica e manutentori (da visura camerale) con sede nel comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo, per n. 1 veicolo avente massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate per ciascuna ditta;
- x) biciclette e velocipedi a tre o quattro ruote a propulsione esclusivamente muscolare;
- y) taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- z) veicoli per trasporto funebre;
- aa) veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì (dalle ore 06.30 alle ore 14,00 del giovedì) aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate - solo nelle aree previste dal vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche;
- bb) veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;
- cc) veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati;
- dd) veicoli del Trasporto Pubblico Locale;
- ee) veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, in possesso della autorizzazione del Questore, che trasportano preziosi, nonché i veicoli dei titolari di attività all'ingrosso di preziosi (solo giorni feriali);
- ff) veicoli per il trasporto valori ((solo giorni feriali));

veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale per esigenze straordinarie o non altrimenti prevedibili, sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite e significando che le autorizzazioni:

- consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi in esse indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno delle ZZ.T.L., e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa;
- hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo;

Le autorizzazioni permanenti per l'accesso nelle ZZ.T.L. sono soggette a rinnovo annuale finalizzato alla verifica dei presupposti legittimanti il titolo.

F. prevedendo che:

m. in una prima fase del descritto ampio piano di regolamentazione della viabilità nell'"*insula*" di Chioggia, verranno attivate, previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 3 (tre), da definirsi con separato provvedimento dirigenziale, le ZZ.T.L. "1.CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST", "3. CENTRO STORICO SUD EST, e "4. CENTRO STORICO-CORSO", secondo gli orari di cui alla successiva lett. b.

Successivamente, a seguito della valutazione circa l'adeguato stato di avanzamento del complessivo progetto di implementazione delle aree destinate a parcheggio immediatamente adiacenti al centro storico, sempre previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 3 (tre), da definirsi con separato provvedimento dirigenziale, saranno ampliati gli orari di attivazione della ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO";

n. le ZZ.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono attive dalle ore 10.00 alle ore 06.00.

La ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è attiva dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° settembre al 31 maggio e dalle ore 01,00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto.

Il funzionamento della ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è sospeso dalle ore 00.00 (o dalle ore 01.00 nel periodo estivo) alle ore 06.00 di ogni domenica e giornata festiva.

Nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L. (dalle ore 06.00 alle ore 10.00) sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 Codice della Strada).

Durante la stagione turistica balneare, la ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" potrà essere eventualmente sospesa in via temporanea, con successivo provvedimento dirigenziale, in corrispondenza degli orari di maggior deflusso del traffico turistico;

o. i veicoli autorizzati all'accesso e sosta nelle ZZ.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono automaticamente abilitati all'accesso nella Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" ma possono accedere e sostare nella sola Z.T.L. di appartenenza;

- p. i veicoli commerciali, aventi massa complessiva anche superiore alle 3,5 tonnellate, diretti o provenienti dall'Isola dei Cantieri (compreso il Mercato Ittico all'ingrosso), se regolarmente accreditati, possono transitare in entrata ed in uscita dalla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" utilizzando il solo Varco n. 7 - Isola dell'Unione;
- q. dovendo privilegiare, quale percorso di accesso sia al Corso del Popolo nord che alle calli del centro storico che accedono al Corso del Popolo, la Fondamenta Canal Lombardo, il transito attraverso il Varco n. 4 - Corso del Popolo è consentito ai soli veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia ed ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati, tranne che nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L., in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico;
- r. il transito nelle ZZ.T.L. dei veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, compresi gli autobus turistici (che comunque non possono transitare per il Varco n. 4 - Corso del Popolo) ed i veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì, può essere autorizzato dal Comando Polizia Locale, in deroga il limite di peso, con autorizzazioni temporanee (di validità al massimo annuale), sino alle seguenti date, oltre le quali gli interessati sono tenuti ad adeguare la massa dei veicoli ai limiti di peso vigenti per il centro storico:
- autobus turistici e veicoli commerciali adibiti al carico e scarico delle merci: 31.12.2022;
 - veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì: 31.12.2023;
- s. sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono i soggetti interessati o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico;
- t. possono essere autorizzati al transito nelle ZZ.T.L. interessate, i veicoli, regolarmente accreditati, utilizzati per l'accompagnamento dei frequentatori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado situati all'interno delle ZZ.T.L.;
- u. all'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del Codice della Strada, per i veicoli al servizio di persone diversamente abili, l'interessato indica gli estremi del veicolo o dei veicoli da accreditare in via generale. L'accREDITAMENTO avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione.

I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Chioggia che

devono accedere nelle ZZ.T.L., possono richiedere al Comando Polizia Locale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato.

Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada dovranno regolarizzare l'accreditamento entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso;

- v. le esigenze dei residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto potranno essere eventualmente riscontrate, se ne sussistono i presupposti, mediante l'utilizzo di permessi rilasciati ai sensi del vigente *"Regolamento sulle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"*, ovvero, previa accurata valutazione caso per caso, mediante autorizzazioni di carattere straordinario e temporaneo, da parte del Comando Polizia Locale;
- w. le autovetture dei clienti delle strutture ricettive con sede nelle ZZ.T.L. possono essere autorizzate ad effettuare il solo transito e carico/scarico, percorrendo le Fondamenta Canal Lombardo o San Domenico, con l'esclusione di Corso del Popolo nord;
- x. le modalità operative di dettaglio per l'accreditamento dei veicoli aventi diritto al transito e/o alla sosta nelle ZZ.T.L., compresi quelli delle persone diversamente abili e quelli utilizzati per accompagnamento scolastico, saranno oggetto di successivo e separato provvedimento dirigenziale di attuazione della presente Deliberazione;

G. Tenuto conto che il vigente *“Contratto di servizio per l’affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse per violazioni al Codice della Strada e per la realizzazione di altri servizi alla mobilità alla Società Servizi Territoriali S.p.A”*, sottoscritto il 12.09.2018, in corrispondenza del punto 1.4. *“Servizi ausiliari al governo della circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale”*, prevede che:

- tali servizi abbiano quale oggetto la realizzazione e la gestione, per conto del Comune, secondo il piano industriale dell’azienda 2019 - 2033 ed il progetto esecutivo condiviso con l’Amministrazione comunale, degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL) e dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale, ponendosi come finalità il mantenimento e lo sviluppo di un sistema coordinato e integrato di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato del Comune da parte dei veicoli a motore e che
- il servizio consiste, tra l’altro, non soltanto nell’installazione ma anche nell’esercizio degli impianti per la rilevazione delle violazioni delle limitazioni e divieti di accesso e circolazione, nelle attività di rilascio e ritiro di permessi, autorizzazioni e contrassegni, anche per veicoli esenti da limitazioni, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nella riscossione diretta delle somme eventualmente previste dall’apposito tariffario per l’accesso o la circolazione nelle zone a traffico limitato, anche con riguardo alle altre zone a sosta regolamentata istituite dal Comune, nelle attività di controllo del rispetto delle limitazioni,

risulta opportuno:

1. affidare la gestione delle ZZ.T.L. di cui al presente provvedimento ad S.S.T. S.p.A., in conformità di quanto previsto dal vigente contratto di servizio;
2. stabilire che:
 - il rilascio ed il rinnovo annuale delle autorizzazioni permanenti all’accesso nelle ZZ.T.L. sia subordinato al pagamento del diritto di segreteria pari ad Euro 20,00 (venti/00) con riscossione diretta da parte di S.S.T. S.p.A.;
 - il rilascio di autorizzazioni temporanee all’accesso nelle ZZ.T.L. sia subordinato al pagamento del diritto di segreteria pari ad Euro 5,00 (cinque/00) con riscossione diretta da parte di S.S.T. S.p.A.;

Ritenuto inoltre di:

- commettere incarico al dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali ed al dirigente del Settore Lavori Pubblici di adottare, di concerto con SST. S.p.A., gli atti di competenza per l'attuazione del presente provvedimento;
- conferire specifico indirizzo per il Settore Lavori Pubblici, d'intesa con il Comando Polizia Locale ed SST S.p.A., affinché vengano posti in essere tutti gli accorgimenti di carattere logistico e strutturale necessari ad rendere operative le ZZ.T.L. ed in particolare l'installazione delle idonee misure di interdizione e dissuasione fisica del traffico a motore;
- riservarsi di disciplinare con separato provvedimento, successivo all'adozione degli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 36 del Codice della strada, un sistema di tariffazione differenziata degli accessi, avuto particolare riguardo al transito dei mezzi pesanti nelle ZZ.T.L. e le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali - razionalizzando ulteriormente i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed introducendo talune limitazioni del numero dei veicoli autorizzati, anche allo scopo di limitare gli eventuali abusi ai danni del patrimonio ambientale, storico e culturale, senza, nel contempo, compromettere la fruibilità dell'area da parte delle categorie interessate:

Visti:

- il D.Lgs. n. 196/2003;
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto:

- che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art 7 del D.P.R. n° 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.
- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal dirigente del servizio, sulla proposta della presente deliberazione, agli atti ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi, anche in ordine all'immediata eseguibilità dell'atto;

DELIBERA

3. di modificare come in premessa, con l'entrata in funzione dei nuovi sistemi di videocontrollo a distanza degli accessi, le attuali regole per l'accesso e sosta nel centro storico di Chioggia;
4. di commettere incarico al dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali ed al dirigente del Settore Lavori Pubblici di adottare, di concerto con SST. S.p.A., gli atti di competenza per l'attuazione del presente provvedimento;
5. di conferire specifico indirizzo per il Settore Lavori Pubblici, d'intesa con il Comando Polizia Locale ed SST S.p.A., affinché vengano posti in essere tutti gli accorgimenti di carattere logistico e strutturale necessari ad a rendere operative le ZZ.T.L. ed in particolare l'installazione delle idonee misure di interdizione e dissuasione fisica del traffico a motore;
6. di riservarsi di disciplinare con separato provvedimento, successivo all'adozione degli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 36 del Codice della strada, un sistema di tariffazione differenziata degli accessi, avuto particolare riguardo al transito dei mezzi pesanti nelle ZZ.T.L. e le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali - razionalizzando ulteriormente i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed introducendo talune limitazioni del numero dei veicoli autorizzati, anche allo scopo di limitare gli eventuali abusi ai danni del patrimonio ambientale, storico e culturale, senza, nel contempo, compromettere la fruibilità dell'area da parte delle categorie interessate;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs 33/2013 in: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sez. "PROVVEDIMENTI" - "PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO" - "DELIBERE DI GIUNTA" del sito web del Comune di Chioggia, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione,

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

03/08/2020

IL DIRIGENTE
Settore Polizia Locale e Servizi Legali
dr. Michele Tiozzo Netti